

REGOLAMENTO (CE) N. 1399/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1995

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento del Regno Unito;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento del Regno Unito indice una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, per la rivendita sul mercato interno di 50 000 t di orzo da esso detenuto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione**Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 luglio 1995.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 26 settembre 1995.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento del Regno Unito:

Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
UK-Reading RG1 7QW Berks
(Telex: 84 83 02).*Articolo 3*

L'organismo d'intervento del Regno Unito comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.